UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI DELL'UNIVERSITÀ DI SIENA

CIG 87054447A5

Responsabile unico del procedimento
Dott. Fabio Semplici

INDICE

1. PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, PIATTAFORMA TELEMATICA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 3
   2.1 Documenti di gara 3
   2.2 Piattaforma telematica 3
   2.3 Chiarimenti 3
   2.4 Comunicazioni 4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 4
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 5
   4.1 Durata 5
   4.2 Opzioni e rinnovi 5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 5
6. REQUISITI GENERALI 6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 6
   7.1 Requisiti di idoneità 6
   7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 7
   7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 7
   7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 7
   7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 8
8. AVVALIMENTO 8
9. SUBAPPALTO. 9
10. GARANZIA PROVVISORIA 9
11. SOPRALLUOGO 10
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. 11
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 11
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 12
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 13
   15.1 Domanda di partecipazione 13
   15.2 Documento di gara unico europeo 14
   15.3 Dichiarazioni integrative 14
   15.4 Documentazione a corredo 15
16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA 17
17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA 17
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 18
   18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 18
   18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica 20
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 22
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 22
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 22
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 23
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 24
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 25
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 25

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi dell'Università di Siena

CIG 87054447A5

1. PREMESSE

1. Con determina a contrarre assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 93/2021 del 26 marzo 2021 (prot. 60242/2021), l'Università di Siena ha deliberato di affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi prodotti dall'Università di Siena.

2. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

3. Il luogo principale di svolgimento del servizio è Siena - codice NUTS ITA19

4. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Fabio Semplici, responsabile della Divisione appalti, convenzioni e patrimonio – mail: fabio.semplici@unisi.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, PIATTAFORMA TELEMATICA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

1. La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato di gara;
4) DUVRI;
5) Modulistica;
6) Modello di contratto.

2. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazion-8

2.2 Piattaforma telematica

1. Ai sensi degli artt. 40, co. 2 e 52 del Codice, la presente procedura viene espletata sulla piattaforma telematica U-BUY: https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

2.3 Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità apposita "COMUNICAZIONI RISERVATE AL CONCORRENTE – invia una nuova comunicazione" presente sulla piattaforma U-Buy, nella sezione riservata alla presente procedura fino al **16 luglio 2021**. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazion-8

3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.4 Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 76, co. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC rettore@pec.unisipec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti in sede di registrazione su UBUY.

3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

5. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. L'oggetto dell'appalto attiene al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi prodotti dall'Università di Siena, così come riportati nel capitolato di gara. Il CPV di riferimento è 90520000-8

2. Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del Codice si precisa che l'appalto non è diviso in lotti poiché, per avere un'omogenea e coerente esecuzione applicativa in un settore tanto delicato, è necessario – anche ai fini di un corretto controllo sull'esecuzione - che le prestazioni vengano erogate da un unico operatore economico.

3. L'importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ammonta a € 50.000,00/anno.

4. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 perché le misure di tutela previste dal Documento di valutazione dei rischi interferenziali, di cui all'allegato C, sono di natura organizzativa e procedurale e non comportano – al momento – costi vivi.

5. L'appalto è finanziato con il fondo di finanziamento ordinario destinato all'Università di Siena.

6. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha per un valore pari al 20% dell'importo del servizio oggetto della presente procedura sulla base dei seguenti elementi:

- personale potenzialmente necessario per l'espletamento del servizio (anche sulla base dell'attuale gestione del servizio);
- CCNL generalmente applicati nel settore (Autotrasporti merci e logistica – FISE – Igiene ambientale - Multiservizi), in base al costo orario per tipo di figura professionale e livello;
- costo medio orario del personale dipendente di cui alle Tabelle Ministeriali.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

1. La durata dell'appalto è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

4.2 Opzioni e rinnovi

1. Il contratto potrà essere rinnovato al massimo per due volte, ognuna per la durata di due anni, qualora al termine di ogni biennio persista sia per l'Università che per l'affidatario l'interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

2. I rinnovi di cui al precedente comma dovranno essere formalizzati tramite specifico scambio di corrispondenza.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni contrattuali, così come definiti dalle procedure di gara.

4. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, tenuto conto dei rinnovi e delle opzioni, è pari ad € 325.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

4. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

5. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

6. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

7. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

8. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

3. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei

Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 nelle categorie 4 (classe F), 5 (classe F), 9 (classe F) e 10 (classe E). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) aver conseguito un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di € 100.000,00, IVA esclusa; tale requisito è richiesto per poter confidare di contrarre con un Operatore economico in possesso di una avviata attività commerciale.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) aver eseguito negli ultimi 3 anni almeno 1 contratto di contenuto analogo a quello oggetto della presente procedura con enti pubblici aventi finalità istituzionali nel campo della sanità o della ricerca.

b) considerata la particolare natura del servizio e la necessità di evitare interruzioni per le attività di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi a rischio infettivo, è richiesto di avere in corso due contratti con società autorizzate a gestire impianti di smaltimento o di recupero rifiuti, o, in alternativa, possedere in proprio l'autorizzazione a gestire impianti di smaltimento o di recupero rifiuti, ovvero l'impegno a sottoscrivere, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, convenzioni con almeno 2 impianti di destinazione finale autorizzati allo smaltimento dei rifiuti speciali pericoloso a rischio infettivo.

c) il possesso di una certificazione ambientale in corso di validità.

d) il possesso delle autorizzazioni necessarie al trasporto della tipologia di rifiuti oggetto di gara e che tutti i mezzi siano forniti di dotazione ADR e che tutti gli autisti siano in possesso di un patentino ADR.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

4. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1, lett. a), così come il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 7.1, lett. b) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

5. Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al punto 7.2, lett. a) deve essere soddisfatto dal

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

6. Il requisito relativo all'aver stipulato un contratto analogo con enti pubblici aventi finalità istituzionali nel campo della sanità o della ricerca scientifica negli ultimi 3 anni, di cui al punto 7.3, lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7. Il requisito relativo alla disponibilità di almeno 2 impianti di destinazione finale, di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

8. Il requisito relativo alla certificazione ambientale, di cui al punto 7.3, lett. c) deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.

9. I requisiti di cui al punto 7.3, lett. d) devono essere posseduti dai componenti del raggruppamento che effettueranno il servizio.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

1. I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della CCIAAA di cui al punto 7.1, lett. a) e quello relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 7.1, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità degli automezzi idonei che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, come l'iscrizione alla CCIAA o all'Albo dei Gestori Ambientali.

3. Per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 7.3, lett. a), b) e d) relativo all'esperienza pertinente, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguiranno direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

4. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

5. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

7. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

8. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

10. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

11. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

2. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dovranno essere prodotti, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, prima dell'inizio del servizio.

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e, precisamente, di importo pari ad € 2.000,00.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

4. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (G.U. del 10 aprile 2018, n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*";
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

5. L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

6. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

7. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

1. Il sopralluogo nei siti universitari che saranno interessati dal servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di

gara.

2. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a gare@unisi.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

3. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13:00 del giorno 5 luglio 2021

4. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del proprio documento di identità, o da soggetto in possesso del proprio documento di identità e apposita delega rilasciata da uno tra i predetti soggetti, corredata da copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

5. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5, lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5, lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

8. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

9. La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020.

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. L'offerta e la documentazione a essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma UBuy all'indirizzo internet https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, previa registrazione dell'operatore economico, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le **ore 12:00**

del 23.07.2021, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

2. L'operatore economico registrato a UBuy, una volta entrato nell'area riservata e, individuata la stringa relativa alla presente procedura, deve selezionare "Visualizza scheda" per accedere alla funzione "Presenta offerta". Dettagliate istruzioni per la presentazione delle offerte, la richiesta di chiarimenti, etc. sono consultabili al seguente link: https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

3. Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, a rialzo rispetto alla base di gara, condizionate o alternative.

4. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

5. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e, unitamente al DGUE, alla domanda di partecipazione, all'offerta tecnica e all'offerta economica devono essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

6. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione sulla piattaforma UBuy e sulla pagina di amministrazione trasparente, nelle sezioni dedicate alla presente procedura.

7. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

8. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

3. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

4. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

6. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La busta virtuale dedicata alla documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

2. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

3. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

5. La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15.2 Documento di gara unico europeo

1. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema riportato nell'allegato 2.

2. Con riferimento alla dichiarazione sui requisiti di partecipazione occorre compilare la parte IV, e nello specifico

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare (ad eccezione delle dichiarazioni di cui ai punti 7.3.b) e 7.3.d) che dovranno essere rese nell'ambito delle dichiarazioni integrative);

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

3. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

4. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali, anche utilizzando il modello di cui all'allegato 3:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara di avere in corso due contratti con società autorizzate a gestire impianti di smaltimento o di recupero rifiuti, o, in alternativa, di possedere in proprio l'autorizzazione a gestire impianti di smaltimento o di recupero rifiuti, ovvero l'impegno a sottoscrivere, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, convenzioni con almeno 2 impianti di destinazione finale autorizzati allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo;

4. dichiara di possedere tutte le autorizzazioni necessarie al trasporto della tipologia di rifiuti oggetto di gara, che i mezzi sono forniti di dotazione ADR e che gli autisti siano in possesso di un patentino ADR;
5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
   b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. è edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dell'Università di Siena con D.R. n. 362 del 06.03.2015 reperibile al seguente link: https://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. autorizza o non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
9. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

15.4 Documentazione a corredo

1. Il concorrente allega:

a. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
b. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la eventuale riduzione dell'importo della cauzione;
c. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
d. attestazione dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Università.

15.4.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

1. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

2. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.4.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

1. La busta telematica relativa all'offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, una relazione predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 4 che illustri i seguenti elementi:

- l'organizzazione proposta dall'Operatore economico per lo svolgimento del servizio richiesto dalla presente procedura;
- le tipologie di automezzi a disposizione per lo svolgimento del servizio;
- la logistica relativa al trattamento del rifiuto relativamente alla raccolta, al trasporto e alla gestione dello stesso presso l'impianto di destinazione;
- una proposta di miglioramento del servizio anche nell'ottica della sostenibilità ambientale;

dettagliandoli con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 18.1.

2. La relazione non deve essere di lunghezza superiore alle 30 cartelle fronte/retro, con un numero di righe massime per ogni pagina pari a 21 e con scrittura di dimensioni corpo 12.

3. Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

4. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

5. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. La busta virtuale relativa all'offerta economica contiene, a pena di esclusione**,** l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 5 e contenere i seguenti elementi:

a) prezzi unitari per ogni tipologia di rifiuto, nonché il conseguente prezzo complessivo, comprensivo dei contenitori. L'offerta deve essere formulata al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

   Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

2. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

3. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*80*
Offerta economica	*20*
TOTALE	**100**

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI	**SUB CRITERI**	**SUB PUNTEGGIO**	**PUNTEGGIO**
1. **Organizzazione proposta dall'Operatore economico per lo svolgimento del servizio richiesto**	**1.1 Assetto organizzativo e gestionale relativo alla commessa in termini di descrizione dell'organigramma complessivo del personale; numero e nominativi, qualifica e modalità di gestione e coordinamento degli addetti al ritiro dei rifiuti (autisti) specificamente dedicati al presente appalto. Ruolo del referente del servizio (qualifica, funzioni e reperibilità).** Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio: Sono valutate: - la coerenza dell'assetto organizzativo e gestionale offerto alle prestazioni e ai livelli di servizio indicati in capitolato; - l'adeguatezza degli organigrammi presentati, delle caratteristiche del referente del servizio e delle modalità di gestione e coordinamento degli addetti al ritiro dei rifiuti.	**12**	**45**
	1.2 Modalità e tempi di sostituzione degli addetti al ritiro dei rifiuti (autisti) per malattie del personale, sopravvenute impossibilità di raggiungere il luogo di esecuzione del servizio ed altri accadimenti temporanei. Presenza di dotazioni e di procedure di preparazione e risposta alle emergenze. Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio: Sono valutate: - le modalità con cui si attua la sostituzione degli addetti assenti, premiando le proposte che prevedono il ricorso a personale già	**12**	

CRITERI	SUB CRITERI	SUB PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
	in forze dell'appaltatore i cui nominativi e certificati di abilitazione e formazione (patente, CFP, etc) vengano preventivamente trasmessi alla stazione appaltante.		
	1.3 Ulteriore formazione/addestramento, oltre a quella obbligatoria, effettuata per il personale aziendale in materia di protezione ambientale (ore di formazione, docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, verifiche dell'apprendimento). Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio: Sarà valutata la qualità e la pertinenza del programma di formazione rivolto al personale di cui l'Aggiudicatario intende avvalersi per l'espletamento del servizio.	**8**	
	1.4 Prevenzione e protezione dai rischi derivanti dalle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti Valutazione di soluzioni tecniche quali procedure, attrezzature, dotazioni, dispositivi per la protezione e sicurezza dell'ambiente esterno e in particolare dei lavoratori, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie. Procedure disposte nel caso di emergenze.	**13**	
2. tipologie di automezzi a disposizione per lo svolgimento del servizio	**2.1 Elenco e relativo impatto ambientale degli automezzi dedicati al servizio oggetto dell'appalto. Modalità di organizzazione della manutenzione e revisioni periodiche.** Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio: Gli automezzi proposti sono valutati con riferimento: -al numero, -all'essere completamente dedicati alle sedi dell'Università di Siena (mezzo esclusivamente dedicato alla raccolta di rifiuti di questa stazione appaltante); -alla classe di motorizzazione, inteso che risulterà premiante una più alta classe di motorizzazione (es. euro 5>euro 4); -alla frequenza, idoneità e completezza della pianificazione della manutenzione; - alla dotazione di dispositivi di carico/scarico dei rifiuti quali ad esempio trans pallet e sponda idraulica.	**15**	**15**

CRITERI	SUB CRITERI	SUB PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
3. logistica relativa al trattamento del rifiuto relativamente alla raccolta, al trasporto e alla gestione dello stesso presso l'impianto di destinazione	3.1 **Raccolta e trasporto del rifiuto fino all'impianto di destinazione.** Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio: Sarà valutato: - la qualità dei contenitori che s'intendono impiegare nel servizio, con specifico riferimento alla migliore tecnologia in materia disponibile sul mercato (es. contenitori in HD-HMW PE per il trasporto di rifiuti liquidi pericolosi); -la disponibilità di scelta tra contenitori funzionali a semplificare sia lo stoccaggio sia la movimentazione, nonché l'uso di sistemi antisversamento; -la prossimità dell'impianto di prima destinazione dei rifiuti (indicato sul Formulario Identificazione Rifiuti al punto 2, destinatario) rispetto alla sede della stazione appaltante.	**8**	**15**
	3.2 **Descrizione della gestione del rifiuto presso l'impianto di destinazione**. Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio: Sarà valutata la dettagliata descrizione del trattamento del rifiuto in loco ovvero l'invio ad ulteriore/i impianto/i trattamento/smaltimento dei rifiuti. Risulteranno premianti: - le certificazioni ambientali degli impianti suddetti; - il più breve percorso del rifiuto dall'impianto di destinazione a quello di smaltimento finale; - il disporre di impianti che utilizzano BAT (Best Available Techniques) e Best practice per la gestione ed il trattamento dei rifiuti; - la previsione di un efficace sistema tecnologico per la determinazione del peso del rifiuto presso l'Università degli Studi di Siena.	**7**	
4.Proposta di miglioramento del servizio anche nell'ottica della sostenibilità ambientale	**4.1 Formulazione di proposta di soluzione organizzativa quale miglioramento della soluzione prevista dal capitolato tecnico, anche nell'ottica della sostenibilità ambientale, in termini di recupero, riuso e riciclo.** Non sono valutate enunciazioni di carattere generale.	**5**	**5**
MAX PUNTEGGIO TECNICO			**80**

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

1. A ciascuno degli elementi dell'offerta tecnica viene assegnato un punteggio discrezionale, attribuendo un

coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario per ogni sub-criterio, secondo la seguente scala di valutazione:

Ottimo	1
Distinto	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Inadeguato	0,0

2. La commissione procederà con il calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

3. La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \ldots\ldots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*
C_{ai} = *coefficiente del sub-criterio di valutazione a, del concorrente i;*
C_{bi} = *coefficiente del criterio di valutazione b, del concorrente i;*
C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*
P_a = *peso criterio di valutazione a;*
P_b = *peso criterio di valutazione b;*
P_n = *peso criterio di valutazione n;*

4. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

5. I punteggi delle offerte economiche saranno determinati attribuendo il punteggio massimo (20 punti) al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso e determinando il punteggio degli altri concorrenti in misura proporzionale, con arrotondamento al secondo decimale, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio da attribuire all'offerta considerata} = \frac{\text{Offerta migliore presentata}}{\text{Offerta considerata}} \times \text{Punteggio massimo}$$

6. Una volta individuati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche, la Commissione procederà alla somma dei punteggi assegnati a ogni concorrente, individuando così l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

7. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, viene chiusa la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP per quanto di competenza.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 26 luglio 2021 alle ore 10:30 e sarà possibile partecipare da remoto, in modalità telematica, facendone espressa richiesta all'indirizzo gare@unisi.it entro il 23 luglio 2021.

2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicazione pubblicata sulle pagine dedicate alla procedura su amministrazione trasparente e su UBUY.

3. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.

4. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio e l'integrità e la completezza delle offerte inviate dai concorrenti con riferimento alla sola documentazione amministrativa

5. Successivamente il RUP procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) attivare la procedura di esclusione e ammissione circa la procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti in proposito previsti dal Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio – se necessario - al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

3. Nella sezione "amministrazione trasparente" dell'Università di Siena, sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

2. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

3. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 19.4.

4. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche.

5. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

6. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

9. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

10. Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

11. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il RUP, con il supporto della commissione, se necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

5. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, sulla scorta delle risultanze dei verbali della Commissione, della eventuale verifica dell'anomalia e della verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta al Direttore generale ai fini del provvedimento di aggiudicazione.

2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Università di Siena si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

4. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

5. L'Università di Siena, con provvedimento del Direttore generale, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

6. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

7. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

8. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.

9. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario.

11. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

12. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

13. La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

14. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

15. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

16. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

17. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

18. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.800,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

19. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. L'affidatario comunica, per ogni sub-appaltatore e sub-contratto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-appaltatore/contraente e il relativo DGUE, prima dell'inizio della prestazione.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie relative alla scelta del contraente è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.

2. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti nell'ambito della procedura di cui al presente disciplinare saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il titolare del trattamento è l'Università di Siena con sede legale in Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Frati.